Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — **Roma - Mercoledì, 19 dicembre 1928 - Anno VII** — **Numero 294**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2540 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara**: *A. A. e F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio*, via Farini, 6; *Messaggerie Italiane*, via Milazzo, 11. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele e C.*, Lavalle, 485. — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Messaggerie Italiane*, Canto dei Nelli, 10. — Fiume: *Libreria Popolare «Minerva»*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vittorio Emanuele, 12. — Genova: *Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.*; *Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22-24-r; *Messaggerie Italiane*, via degli Archi P. Monum. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*; *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, Viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana.*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*; *Messaggerie Italiane*; *Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *Messaggerie Italiane*, via Mezzocannone, 7; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26. — Nuoro: *Margaroli Giulio.* — Padova: *Angelo Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, 10-12 — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *Messaggerie Italiane*, via del Pozzetto, 118; *A. Vallardi*, Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio*; *Istituto Geogr. De Agostini*; *Compagnia Ital. Turismo*, via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Società Editrice Internazionale*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Messaggerie Italiane*, via dei Mille, 24. — Trapani: *Giuseppe Ranci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Editrice Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONI SPECIALI. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO.

I signori abbonati che non avessero ancora rinnovato l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno d'Italia per l'anno 1929 sono pregati, nel loro interesse, di farlo subito.

La Libreria dello Stato (Ministero delle finanze) non può garantire l'invio dei numeri già pubblicati agli associati che rinnoveranno l'abbonamento ad anno iniziato.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 3233.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2765.

Dichiarazione di festività, a tutti gli effetti civili, del giorno 19 marzo dedicato a San Giuseppe.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il giorno 19 marzo, dedicato a San Giuseppe, è dichiarato festivo, a tutti gli effetti civili.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le norme del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030, dei Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1617, e 21 ottobre 1926, n. 1779, nonchè quella contenuta nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubbliczaione 3234.

LEGGE 6 dicembre 1928, n. 2766.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2271, che abroga l'art. 2 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, circa provvidenze per incoraggiare la motoaratura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3235.

LEGGE 13 novembre 1928, n. 2767.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074, concernente la trasformazione dell'Archivio provinciale di Caserta in sezione dell'Archivio di Stato di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2074, concernente la trasformazione dell'Archivio provinciale di Caserta in sezione dell'Archivio di Stato di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3236.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 2768.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, recante modificazioni alla legge 2 luglio 1902, n. 238, sul regime fiscale degli zuccheri e della saccarina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 3237.

REGIO DECRETO 6 settembre 1928, n. 2717.

Approvazione del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduti i Nostri decreti 18 marzo 1925, n. 592; 7 giugno 1926, n. 944; 7 ottobre 1926, n. 1704, e 14 giugno 1928, n. 1835;
Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il limite massimo d'età per partecipare ai concorsi che saranno banditi fino al 31 dicembre 1932 per i posti del grado iniziale dei ruoli dei Gruppi *A* e *B* delle Biblioteche governative è elevato a trentacinque anni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 279, *foglio* 90. — CASATI.

Regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Nelle Biblioteche pubbliche governative prestano servizio, ai sensi del R. decreto 7 giugno 1926, n. 944, le seguenti categorie di personale:

Personale del Gruppo A. Esercita funzioni direttive o ispettive, amministrative e scientifiche.

Personale del Gruppo B. Attende di regola alle mansioni di segreteria e di contabilità, ai lavori di registrazione, di collocazione e di statistica, ed al servizio del prestito. Coadiuva il personale del Gruppo *A* nella schedatura e nei lavori ai cataloghi.

Personale del Gruppo C. Disimpegna i lavori di archivio e di copia ed il servizio di distribuzione e ricollocazione del materiale bibliografico, e cura che il materiale stesso sia conservato costantemente in ordine negli scaffali.

Personale subalterno. Attende alle mansioni di custodia e di sorveglianza, di pulizia e di servizio in genere, ed è di aiuto, occorrendo, alla distribuzione e alla ricollocazione del materiale librario.

Fattorini. Dànno opera sussidiaria alle mansioni proprie del personale del Gruppo *C* e di quello subalterno.

E' rimesso al prudente apprezzamento del Direttore della Biblioteca di derogare alle norme di carattere generale stabilite dal presente articolo, ove ciò sia richiesto dalle condizioni della Biblioteca, dalla situazione del personale e in genere dalle esigenze del servizio.

CAPITOLO II.

Esami di ammissione.

Art. 2.

I posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli dei Gruppi A, B e C del personale delle Biblioteche pubbliche governative sono conferiti mediante pubblici concorsi per esame.

Sono fatti salvi i diritti concessi dalle leggi vigenti ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e degli altri corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi di guerra ed agli ex combattenti.

I concorsi sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione non meno di due mesi prima dell'inizio delle prove.

Art. 3.

Chi intende partecipare ai concorsi per impieghi nelle Biblioteche pubbliche governative deve presentare al Ministero regolare domanda, scritta di proprio pugno e corredata dei documenti seguenti, legalizzati e vidimati nei modi prescritti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto i diciotto anni e non oltrepassato i trenta alla data del decreto che indice il concorso. Resta salvo quanto stabiliscono le vigenti disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

Gli impiegati ed agenti di ruolo delle Biblioteche governative, i quali siano forniti del prescritto titolo di studio, possono partecipare ai concorsi per l'ammissione in ruolo di categoria superiore, purchè non abbiano oltrepassato i quarantacinque anni alla data del decreto che indice il concorso;

b) certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

c) certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

d) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal Podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

e) certificato, da rilasciarsi da un medico condotto municipale o da un medico militare, col quale si attesti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, non ha mai sofferto malattie mentali o nervose, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento di lavoro;

f) documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

g) titolo di studio richiesto per la carriera cui il candidato aspira;

h) dichiarazione di essere disposto a prestare servizio nella Biblioteca che sarà designata dal Ministero e in quelle alle quali l'aspirante potrà essere successivamente destinato;

i) fotografia con la firma del candidato, autenticata dal Podestà o da un notaio;

l) ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso stabilita dalle vigenti disposizioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), gli impiegati ed agenti di ruolo di cui alla lettera *a*) del comma precedente.

I documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del decreto che indice il concorso.

Nella domanda il candidato deve indicare con esattezza il proprio indirizzo.

Art. 4.

L'Amministrazione ha facoltà di assumere, nei modi che riterrà opportuni, informazioni circa la condotta civile, morale e politica dei candidati, e di giudicare insindacabilmente della regolarità di essa. Ha inoltre la facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal Ministro, e sono composte:

a) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo del Gruppo *A*, di due professori, stabili o non stabili, delle Università del Regno, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, e di due funzionari del ruolo del Gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative, di grado non inferiore al 7°;

b) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo del Gruppo *B*, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, di due funzionari del ruolo del Gruppo *A* delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7°, e di due professori dei Regi istituti medi di istruzione di secondo grado;

c) per la nomina a posti del grado iniziale del ruolo del Gruppo *C*, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, di un funzionario del ruolo del Gruppo *A* delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7°, e di un professore dei Regi istituti medi di istruzione.

Il Ministro ha facoltà di aggregare, ove occorra, alla Commissione di cui alla precedente lettera *a*) uno o più esperti, con voto consultivo, per le lingue straniere o per materie speciali.

Funziona da segretario delle Commissioni giudicatrici un impiegato di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 6.

Le prove scritte ed orali hanno luogo in Roma.

La Commissione giudicatrice determina e regola l'ordine e la durata delle prove.

In ciascuno dei giorni stabiliti per le prove scritte la Commissione si aduna, per la scelta del tema, prima dell'ora fissata per la prova.

Gli esaminatori dispongono ciascuno di dieci punti per ogni singola prova, scritta e orale.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino in esse una media di almeno sette decimi, o non meno di sei decimi in ciascuna delle prove stesse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e della media di quelli ottenuti nelle prove orali.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, la precedenza è regolata in conformità dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi non possono conseguire la nomina al grado iniziale se non dopo aver prestato servizio, a titolo di prova, per un periodo non minore di sei mesi, con la qualifica di volontario, e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il giudizio del Consiglio di amministrazione si fonda su precise e particolareggiate informazioni date dai Direttori delle Biblioteche sull'opera prestata dagli impiegati durante il periodo di prova, e segnatamente sulle attitudini da essi dimostrate agli uffici di Biblioteca.

Agli impiegati in prova sono applicabili le disposizioni dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro un anno dalla approvazione della graduatoria stessa.

Art. 9.

Per l'ammissione all'esame di concorso ai posti del grado iniziale del ruolo del Gruppo *A* delle Biblioteche pubbliche governative è richiesta una laurea rilasciata dalle Facoltà di lettere e filosofia o di giurisprudenza delle Università del Regno.

L'esame comprende le seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia della cultura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) versione in francese di un brano di prosa italiana corrente;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato.

Prove orali:

f) elementi di paleografia con prova pratica;

g) elementi di bibliografia generale e di biblioteconomia;

h) elementi di diritto costituzionale e amministrativo, e legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 6, comma settimo, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 6.25 per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 6.25 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di punti 5 per una prova facoltativa, che il candidato sostenga, di paleografia o papirologia greca, o di traduzione da una lingua moderna diversa da quelle sulle quali esso ha sostenute le prove obbligatorie;

d) di un massimo di punti 2.50 per effettivi servizi di Biblioteca che il candidato abbia già prestati.

Art. 10.

Gli aspiranti ai posti del grado iniziale dei ruoli dei Gruppi *B* e *C* delle Biblioteche pubbliche governative debbono, prima di cominciare i rispettivi esami, sostenere una prova grafica, nella quale mostrino di sapere scrivere sotto dettatura, in scrittura chiara e corrente, un brano di autore italiano. Solo superando in modo sufficiente questa prova, sono ammessi agli esami.

Art. 11.

L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del grado iniziale del ruolo del Gruppo *B* consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia e letteratura italiana;

b) versione dal francese in italiano;

c) versione dal latino, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato. In questa prova è consentito l'uso del dizionario.

Prove orali:

d) elementi di storia delle letterature greca, latina e italiana;

e) elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, e di legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

f) elementi di bibliografia generale e nozioni sull'ordinamento e sulla legislazione delle Biblioteche.

Art. 12.

L'esame di concorso per l'ammissione ai posti del grado iniziale del ruolo del Gruppo *C* consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto del dizionario;

c) saggio di copia a mano o a macchina, a scelta del candidato.

Prova orale:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sull'ordinamento delle Biblioteche.

Capitolo III.

Esami di promozione.

Art. 13.

Per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità ai gradi di bibliotecario capo e di ordinatore principale, e per l'esame di concorso per la promozione al grado di coadiutore, si applicano le norme dei commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 6 del presente regolamento.

Gli esami di cui al comma precedente sono banditi con decreto ministeriale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale del Ministero non meno di due mesi prima dell'inizio delle prove.

Art. 14.

Le Commissioni giudicatrici degli esami di cui all'art. 13 sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione, e composte:

a) per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di bibliotecario capo, di un professore stabile delle Università del Regno, di tre funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblioteche governative, di grado non inferiore al 7°, e di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

b) per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di ordinatore principale, di tre funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7°, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, e di un professore dei Regi Istituti medi di istruzione di secondo grado;

c) per l'esame di concorso per la promozione al grado di coadiutore, di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, e di due funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblioteche, di grado non inferiore al 7°.

Funziona da segretario delle Commissioni un impiegato di carriera amministrativa del Ministero.

Art. 15.

I funzionari del ruolo del Gruppo A delle Biblioteche governative, i quali intendono partecipare agli esami di concorso per merito distinto o di idoneità al grado di bibliotecario capo, debbono presentare al Direttore della Biblioteca alla quale sono addetti la domanda di ammissione, accompagnata da una breve esposizione degli studi fatti, dei lavori eseguiti e degli uffici esercitati nelle Biblioteche, unendovi i documenti che credano opportuni. Possono inoltre presentare le eventuali pubblicazioni e gli speciali titoli che attestino della loro operosità scientifica o tecnica nel campo degli studi bibliografici, biblioteconomici, paleografici e diplomatici.

Il Direttore della Biblioteca deve subito trasmettere al Ministero le domande di cui al comma precedente, accompagnandole con le osservazioni che creda opportune. Tali osservazioni vengono comunicate alla Commissione giudicatrice con tutti i dati amministrativi e disciplinari relativi alla carriera di ciascun candidato.

Art. 16.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado di bibliotecario capo consiste:

a) in una dissertazione scritta sopra un argomento di bibliografia, biblioteconomia, o paleografia latina o greca, a scelta del candidato, il quale deve farla pervenire al Ministero in tre esemplari dattilografati, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove scritte;

b) nelle seguenti prove scritte:

1) esame pratico di ricerche bibliografiche, rispondendo in iscritto, con l'aiuto del materiale di una Biblioteca, a quesiti di vario argomento proposti dalla Commissione, nel numero e con le modalità stabilite dalla Commissione stessa. Le richieste dei libri che il candidato desideri consultare debbono essere presentate alla Commissione, che fonderà anche su di esse il proprio giudizio;

2) descrizione di un manoscritto latino o italiano, con trascrizione di un brano del manoscritto medesimo o di altro manoscritto a scelta della Commissione, e descrizione di un incunabulo della stampa;

3) quesito pratico in tema di tutela del materiale bibliografico raro e di pregio;

c) nelle seguenti prove orali:

1) risoluzione di quesiti intorno alle norme sulla compilazione e sull'ordinamento dei cataloghi e intorno ai sistemi di classificazione;

2) risoluzione di quesiti attinenti alla ubicazione e consistenza delle più importanti raccolte bibliografiche della Nazione, ed in ispecie della regione che il candidato creda di indicare, al commercio librario di antiquariato, ed all'istituzione e all'incremento delle Biblioteche popolari;

3) legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

4) breve conversazione in francese, e in un'altra lingua moderna da designarsi dal candidato.

Alle prove orali seguirà la discussione sulla dissertazione di cui alla lettera a).

Art. 17.

L'esame di idoneità per la promozione al grado di bibliotecario capo consiste:

a) nella dissertazione di cui all'articolo precedente, comma primo, lettera a);

b) nelle prove scritte di cui allo stesso articolo e comma, lettera b), numeri 1 e 2, esclusa però, in quest'ultima prova, la trascrizione di un brano di manoscritto;

c) nelle prove orali di cui allo stesso articolo e comma, lettera c), numeri 1, 2, 3, 4, restando però limitata quest'ultima prova alla breve conversazione in francese.

Alle prove orali seguirà la discussione sulla dissertazione di cui alla lettera a).

Art. 18.

Negli esami di concorso per merito distinto e di idoneità per la promozione al grado di bibliotecario capo, ciascuno dei membri della Commissione giudicatrice dispone di dieci punti per la dissertazione, e di 10 punti per ogni singola prova scritta e orale.

Negli esami di concorso per merito distinto di cui al comma precedente, sono ammessi alle prove orali i candidati i quali abbiano riportato almeno otto decimi dei punti nella dissertazione, ed una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non s'intendono superate se il candidato non ottenga in esse una media di almeno otto decimi e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Ai soli effetti della eventuale promozione per idoneità, a norma del secondo comma dell'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono ammessi alle prove orali anche i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella dissertazione, e la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nelle prove orali tali candidati debbono ottenere la media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, per essere dichiarati idonei.

Negli esami di idoneità di cui al primo comma del presente articolo sono ammessi alle prove orali i candidati i quali abbiano riportato almeno sette decimi nella dissertazione, e una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Le prove orali non si intendono superate se il candidato non ottenga la media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Negli esami di concorso per merito distinto e di idoneità di cui al presente articolo la votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti riportati nella dissertazione, della media dei punti riportati nelle prove scritte e di quella dei punti riportati nelle prove orali.

In aggiunta alla votazione complessiva di cui al comma precedente la Commissione dispone di un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli di cui all'art. 15.

La graduatoria dei vincitori nell'esame di merito distinto è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione ripor-

tata in conformità dei commi quinto e sesto del presente articolo. A parità di voti ha la precedenza il candidato collocato prima nel ruolo d'anzianità.

I candidati approvati nell'esame di idoneità, e quelli che non vinsero l'esame di concorso per merito distinto, ma vi riportarono i punti richiesti per superare l'esame di idoneità ai sensi del precedente terzo comma, sono collocati in unica graduatoria, nell'ordine risultante dalla somma dei punti riportati in conformità dei commi quinto e sesto del presente articolo, e del coefficiente, espresso in ventesimi, relativo all'anzianità di grado.

Art. 19.

L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado di ordinatore principale consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema o risposta a quesiti sui principali servizi delle Biblioteche;

b) schedatura di opere a stampa nel numero che la Commissione creda di stabilire;

c) saggio di lavori di registrazione e di statistica;

d) versione dal latino, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, col sussidio del dizionario.

Prove orali:

e) esame pratico di ricerche nei cataloghi e nelle principali fonti bibliografiche;

f) legislazione sulle Biblioteche, sulla tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, e sulla amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato in relazione ai servizi delle Biblioteche.

Art. 20.

L'esame di idoneità per la promozione al grado di ordinatore principale consta delle prove scritte di cui alle lettere a), b), c) dell'articolo precedente, e delle prove orali di cui alle lettere e), f) dello stesso articolo, escluse però, nella prova di cui alla lettera e), le ricerche nelle fonti bibliografiche.

Art. 21.

Per gli esami di concorso per merito distinto e di idoneità al grado di ordinatore principale si applicano le norme dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 22.

L'esame di concorso per la promozione al grado di coadiutore consta delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) risposta a quesiti sui principali servizi delle Biblioteche;

b) saggio di lavori di trascrizione e di registrazione.

Prova orale:

c) ricerche nei cataloghi, e risposta a quesiti sulle norme che regolano l'ordinamento e il funzionamento delle Biblioteche.

Art. 23.

All'esame di concorso per la promozione al grado di coadiutore sono applicabili le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 3238.

REGIO DECRETO 24 agosto 1928, n. 2711.

Erezione in ente morale della « Fondazione Consorzio provinciale granario di Genova ».

N. 2711. R. decreto 24 agosto 1928, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, la « Fondazione Consorzio provinciale granario di Genova », istituita presso il Consiglio provinciale dell'economia di Genova, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1928 - Anno VII

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1928.

Modificazione delle norme speciali tecniche per l'esportazione agrumaria.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli e il regolamento approvato con R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge suindicata;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante modifiche all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, numero 1272;

Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1928, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari;

Considerata l'opportunità di modificare le norme speciali tecniche per l'esportazione agrumaria approvate con il decreto Ministeriale suddetto;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Esportazione dei limoni e limoni speciali di Sicilia e di Calabria e dei limoni ricioppi, dei limoni lunari e dei verdelli di Sicilia.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione di limoni e limoni speciali (limoni d'inverno) di Sicilia e di Calabria e di limoni ricioppi, limoni lunari e verdelli (limoni d'estate) di Sicilia, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

a) SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *primissima*, di *prima* o di *seconda* scelta.

Sono da intendersi di *primissima* i frutti perfetti, di forma regolare, non rugosi, di colore normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da coccinIglie, da ruggine e da marcio ed esenti da lesioni (volgarmente dette piticchie) e da rameggio. Sono da intendersi di *prima* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza un po' rugosa, di colore normale, di buona conservabilità, con pochi difetti visibili che non ne pregiudichino l'apparenza, commercialmente considerati esenti da cocciniglie, da ruggine e da marcio ed esenti da lesioni. Sono da intendersi di *seconda* i frutti meno belli, di forma irregolare, con

scorza più rugosa e con protuberanze, commercialmente considerati esenti da cocciniglie, da ruggine e da marcio e da lesioni che ne pregiudichino la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

E' consentita l'esportazione di frutti di *terza* scelta che non abbiano i requisiti qualitativi sopra specificati, ma che siano commercialmente esenti da marcio e presentino caratteri di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio. Sulle casse contenenti frutti di *terza* scelta è vietata l'apposizione del marchio nazionale.

Da tutte e quattro le suddette categorie di frutti sono esclusi i frutti commercialmente considerati immaturi e quelli così detti scaldati e gommati.

b) CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata. E' parimenti libera la scelta dei disegni e delle scritte anche sulla fodera delle casse, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del Paese di importazione.

c) IMPACCO.

Salvo le eccezioni di cui appresso, è stabilito un unico tipo di *impacco razionale,* con cassa a coperchio piano nella quali i frutti — tutti di grandezza uniforme — sono disposti come appare dalla seguente riproduzione grafica.

CASSA DA 270.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 300.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 360.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.

Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.

Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 420.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 1°, 3° e 5° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.
Disposizione dei limoni nei 6 strati, così come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

CASSA DA 490.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 1°, 5° e 7° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista in piano.
Disposizione dei limoni nel 2°, 4° e 6° strato della cassa, a cominciare dal fondo.

Vista da un fianco.
Disposizione dei limoni nei 7 strati, così, come si presentano togliendo la sponda A-B della cassa.

Le pezzature, le dimensioni ed il peso lordo minimo di ogni cassa, sono stabiliti come segue:

Limoni e limoni lunari (da ottobre a giugno).

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (largh. e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.
Cassa da 270 frutti	68 –	33 – × 29 –	42 –
» » 300 »	68 –	32 – × 27 –	41 –
» » 360 »	68 –	32 – × 26.5	39.5
» » 420 »	68 –	32 – × 25 –	38 –
» » 490 »	68 –	32 – × 27 –	42 –
Cassetta da 150 frutti (mezza cassa da 300 frutti).	68 –	32 – × 13.5	21 –
Cassa grande « uso Inghilterra » (*case*) da 300 frutti.	74 –	34 – × 30 –	52 –
Cassa grande « uso Inghilterra » (*case*) da 300 frutti (*extra large*)	76.5	36.5 × 31 –	56 –

Limoni ricioppi e verdelli (da aprile a ottobre).

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse per ricioppi kg.	Peso lordo minimo delle casse per verdelli kg.
Casse da 270 frutti	67 –	32 – × 28 –	40 –	40
» » 300 »	67 –	31.5 × 26.5	38.5	39
» » 360 »	67 –	31.5 × 26 –	36.5	38
» » 420 »	67 –	31.5 × 25 –	36 –	36
» » 490 »	67 –	31.5 × 26.5	38.5	39
Cassetta da 150 frutti (mezza cassa da 300 frutti).	67 –	31.5 × 13 –	20 –	20
Cassa grande « uso Inghilterra » (*case*) da 300 frutti.	73 –	33.5 × 29.5	— –	50
Cassa grande « uso Inghilterra » (*case*) da 300 frutti (*extra large*)	75.5	36 – × 30.5	— –	54

Fino al 31 dicembre 1929 è tollerato l'uso dell'impacco siciliano — con il coperchio della cassa convesso ed i frutti disposti *per filato* — limitatamente alle destinazioni e pezzature sotto indicate:

1. — Per tutte le destinazioni:

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.	Peso minimo dei frutti gr.
Limoni, limoni speciali e lunari (da ottobre a giugno).				
Cassetta da 120 frutti. .	68.5	33.5 × 18.5	28	175
» » 150 » . .	68.5	33.5 × 18.5	28	120
Limoni ricioppi e verdelli (da aprile a ottobre).				
Cassetta da 120 frutti. .	68 –	33 – × 18 –	27	175
» » 150 » . .	68 –	33 – × 18 –	27	120
Limoni speciali (Interdonato) (da settembre a novembre).				
Cassa da 300 frutti . . .	78 –	38 – × 31 –	62	165
Cassetta da 150 frutti (mezza cassa da 300 frutti) .	70	36 – × 20 –	32	165

2. — **Per esportazioni dirette in Russia, Turchia, Grecia, Bulgaria, Romania, Albania:**

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.	Peso minimo dei frutti gr.
Limoni (da ottobre a giugno).				
Cassa da 330 frutti . . .	68 -	33 - × 27 -	42	87
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330 frutti) .	68 -	28 - × 15 -	21	87
Limoni ricioppi e verdelli (da aprile a ottobre).				
Cassa da 330 frutti . . .	67 -	32 - × 26 -	40	87
Cassetta da 165 frutti (mezza cassa da 330 frutti) .	67 -	27 - × 14 -	20	87

E' consentita una tolleranza del 5 % in meno sui pesi minimi di ciascun limone per non oltre il 5 % dei frutti di ciascuna cassa.

d) CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO.

Per gli imballaggi devono usarsi casse di legno di faggio stagionate, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un sol pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 3 cm. di altezza e bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo o al massimo con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 cm. di altezza; con fondo dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 centimetri di larghezza e purchè bene combacianti e non mai sovrapposti; con coperchio dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo o al massimo di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo; dalla parte del coperchio, sul taglio delle testate, si tollerano anche listelli di centimetri 1.5-2 a protezione dell'impacco.

e) INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni, o limoni speciali, o limoni lunari o limoni ricioppi o verdelli per l'esportazione, deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

1° sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione *primissima* o *prima* o *seconda* o *terza* e quella del contenuto: *limoni — limoni speciali — limoni lunari — limoni ricioppi — limoni verdelli;* oppure semplicemente: *limoni — limoni speciali — lunari — ricioppi — verdelli;* sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione (escluso per la *terza* scelta);

2° sulla testata unita alla metà sinistra del fianco di cui sopra: il marchio nazionale (escluso per la *terza* scelta) del diametro di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Oltre alle indicazioni suddette sono tollerate soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di destinazione, quelle del luogo di origine e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del Paese importatore. Tali indicazioni potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata assieme a quelle di cui al paragrafo 2° purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni dal detto paragrafo prescritte.

Per le cassette è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse o di cassette avvolte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate, disposte come sopra, sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 2.

Esportazione dei limoni per confetture (Confectionery lemons) di Sicilia e di Calabria.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione di limoni per confetture (Confectionery lemons) di Sicilia e di Calabria sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

a) SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

Sono da intendersi compresi nella categoria dei limoni per confetture, i limoni venduti generalmente a peso per canditi o marmellate, purchè commercialmente considerati esenti da marcio.

b) PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Per le spedizioni all'estero di limoni per confetture sono ammessi solo due tipi di casse:

1° Cassa di 70 libbre inglesi in arrivo: peso lordo minimo in partenza kg. 40; misure esterne della cassa: lunghezza cm. 68.5, larghezza cm. 33.5, altezza cm. 27.5.

Numero dei frutti: 300, oppure 360, oppure, nell'impacco misto, 300-360;

2° Cassa da 100 libbre inglesi in arrivo: peso lordo minimo in partenza kg. 57; misure esterne della cassa: lunghezza cm. 79, larghezza cm. 39, altezza cm. 27.

Numero dei frutti: 360, oppure 420, oppure, nell'impacco misto, 360-420.

c) CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO.

Per gli imballaggi devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un sol pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 3 centimetri di altezza e bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo o al massimo con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 centimetri di altezza; con fondo dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza e purchè bene combacianti e non mai sovrapposti; con coperchio dello spessore di mm. 3, di un sol pezzo o al massimo di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo; dalla parte del coperchio, sul taglio delle testate, si tollerano anche listelli di cm. 1.5-2 a protezione dell'impacco.

d) INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni per confetture (Confectionery lemons) per l'esportazione, dev'essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

1° sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione « Confectionery lemons »; sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

2° sulla testata unita alla metà sinistra del fianco di cui sopra: il marchio nazionale del diametro di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Oltre alle indicazioni suddette sono tollerate soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di destinazione, quelle del luogo di origine e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del Paese importatore. Tali indicazioni potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata assieme a quelle di cui al paragrafo 2° purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni dal detto paragrafo prescritte.

Nel caso di casse avvolte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate, disposte come sopra, sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 3.

Esportazione delle arance di Sicilia e di Calabria.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione di arance *bionde* (comuni, sferiche e subsferiche), di arance *sanguinelle* (con venature rosse negli spicchi), di arance *sanguigne* (buccia venata di rosso e spicchi sanguigni), di arance *doppio sanguigne* (buccia fortemente sfumata di rosso cupo e spicchi sanguigni), e di arance *ovali* di Sicilia e di Calabria, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

a) SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti da esportare devono essere di *primissima*, di *prima* o di *seconda* scelta.

Sono da intendersi di *primissima* i frutti perfetti, di forma regolare a scorza non rugosa o leggermente rugosa, ben colorati, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da marcio, ed esenti da lesioni e da difetti. Sono da intendersi di *prima* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza rugosa, di colore più pallido, con lievi difetti che non ne pregiudichino l'apparenza, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da marcio ed esenti da lesioni. Sono da intendersi di *seconda* i frutti meno belli, con scorza grossa e più rugosa, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da marcio e da lesioni che ne pregiudichino la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

E' consentita l'esportazione di frutti di *terza* scelta che non abbiano i requisiti qualitativi sopra specificati, ma che siano commercialmente esenti da marcio e presentino caratteri di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio. Sulle casse contenenti frutti di *terza* scelta è vietata l'apposizione del marchio nazionale.

Da tutte e quattro le suddette categorie sono esclusi i frutti commercialmente considerati immaturi.

b) CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata. E' parimenti libera la scelta dei disegni e delle scritte anche sulla fodera delle casse, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del Paese di importazione.

c) PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Le pezzature, le dimensioni e il peso lordo minimo di ogni cassa sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (largh. e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.
Cassa da 128 frutti	69 –	34 – × 32 –	40 –
» » 160 »	67 –	34 – × 27 –	36 –
» » 180 »	69 –	34 – × 25 –	34 –
» » 200 »	69 –	34 – × 25 –	34 –
» » 300 »	67 –	34 – × 27 –	38 –
» » 360 »	69 –	34 – × 25 –	35 –
Cassetta da 64 frutti	69 –	34 – × 16 –	20.5
» » 80 »	67 –	34 – × 14 –	19 –
» » 100 »	69 –	34 – × 12.5	18 –
» » 150 »	67 –	28 – × 16.5	19 –
» » 180 »	63 –	31 – × 15 –	18 –
» » 216 »	69 –	34 – × 16 –	21 –

d) CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO.

Per gli imballaggi devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un sol pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore a 3 centimetri di altezza e bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20 di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo o al massimo con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 centimetri di altezza; con fondo dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 centimetri di larghezza e purchè bene combacianti e non mai sovrapposti; con coperchio dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo o al massimo di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo.

e) INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance di Sicilia o di Calabria per l'esportazione deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

1° sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione *primissima* o *prima* o *seconda* o *terza* e quella del contenuto: *arance bionde, arance sanguinelle, arance sanguigne, arance doppio sanguigne, arance ovali*, oppure *bionde, sanguinelle, sanguigne, doppio sanguigne, ovali;* sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione (escluso per la *terza* scelta);

2° sulla testata unita alla metà sinistra del fianco di cui sopra: il marchio nazionale (escluso per la *terza* scelta)

del diametro di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Oltre alle indicazioni suddette sono tollerate soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di destinazione, quelle del luogo di origine e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del Paese importatore. Tali indicazioni potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata assieme a quelle di cui al paragrafo 2° purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni dal detto paragrafo prescritte.

Per le cassette è tollerato che sia impresso sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse o di cassette avvolte in juta o in sacco le indicazioni suindicate, disposte come sopra, sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 4.

Esportazione delle arance amare (Bitters) di Sicilia e di Calabria.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle arance amare (Bitters) di Sicilia e di Calabria, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

a) PEZZATURE E DIMENSIONI DELLE CASSE.

L'esportazione delle arance amare (Bitters) è consentita unicamente per le pezzature e con casse delle dimensioni stabilite come segue:

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (largh. e altezza) cm.
Cassa da 160 frutti	67.5	33.5 × 27.5
» » 200 »	67 –	33 – × 25 –
» » 240 »	67 –	33 – × 23.5
» » 300 »	67 –	33 – × 27 –
» » 360 »	67 –	33 – × 25 –

Cassa grande di *Confectionery bitters*: lunghezza cm. 80, larghezza cm. 38, altezza cm. 28, peso lordo minimo kg. 48.

b) CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata. E' parimenti libera la scelta dei disegni e delle scritte anche sulla fodera delle casse, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del Paese di importazione.

c) CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO.

Per gli imballaggi devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un sol pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 3 centimetri di altezza e bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo o al massimo con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 cm. di altezza; con fondo dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 centimetri di larghezza e purchè bene combacianti e non mai sovrapposti; con coperchio dello spessore di mm. 3 di un solo pezzo o al massimo di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo.

d) INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance amare (Bitters) di Sicilia e di Calabria per l'esportazione deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

1° sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione *bitters*, e per le arance amare destinate alla produzione di confetture *confectionery bitters;* sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione;

2° sulla testata unita alla metà sinistra del fianco di cui sopra: il marchio nazionale del diametro di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Oltre alle indicazioni suddette sono tollerate soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di destinazione, quelle del luogo di origine e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del Paese importatore. Tali indicazioni potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata assieme a quelle di cui al paragrafo 2° purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni dal detto paragrafo prescritte.

Nel caso di casse avvolte in juta o in sacco le indicazioni suindicate, disposte come sopra, sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 5.

Esportazione dei limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei limoni di Maiori, di Sorrento e di Fondi, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

a) SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *prima*, di *seconda* o di *terza* scelta.

Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di forma regolare, non rugosi, di colore normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie, da ruggine e da marcio ed esenti da lesioni (volgarmente dette piticchie). Sono da intendersi di *seconda* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza un po' rugosa, di colore normale, di buona conservabilità, con pochi difetti visibili che non ne pregiudichino l'apparenza, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da marcio ed esenti da ruggine e da lesioni. Sono da intendersi di *terza* i frutti meno belli, di forma irregolare, con scorza più rugosa e con protuberanze, commercialmente considerati esenti da cocciniglie, da ruggine, da marcio e da lesioni che ne pregiudichino la resistenza e la conservabilità durante il viaggio.

E' consentita l'esportazione di frutti di *quarta* scelta che non abbiano i requisiti qualitativi sopra specificati, ma che siano commercialmente esenti da marcio e presentino caratteri di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio. Sulle casse contenenti frutti di *quarta* scelta è vietata l'apposizione del marchio nazionale.

Da tutte e quattro le suddette categorie sono esclusi i frutti commercialmente considerati immaturi e quelli così detti scaldati e gommati.

b) Confezionamento.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata. E' parimenti libera la scelta dei disegni e delle scritte anche sulla fodera delle casse, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del Paese di importazione.

c) Tipo dell'imballaggio, dimensioni, peso lordo minimo delle casse e peso minimo dei frutti.

Il tipo dell'imballaggio, le dimensioni, il peso lordo minimo di ogni cassa e il peso minimo dei frutti sono stabiliti come segue:

Tipo dell'imballaggio	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (largh. e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.	Peso minimo dei frutti gr.
Cassa da 300 frutti . .	85 -	42 - × 37 -	76	220
	82 -	41 - × 35 -	65	165
	78 -	38 - × 33 -	54	135
	74 -	36 - × 30 -	45	110
	69 -	34 - × 29 -	39	95
	68 -	32 - × 26 -	32	82
Cassetta da 150 frutti .	80 -	40 - × 23 -	43	220
	74 -	36 - × 22 -	34	180
	70 -	34 - × 21 -	29	150
	66 -	32 - × 20 -	25	130
	62 -	30 - × 19 -	21	100
Cassa da 360 frutti . .	68 -	32 - × 26 -	32	68
» » 420 » . .	96 -	41 - × 35 -	76	135
» » 420 » . .	90 -	39 - × 31 -	65	110
» » 490 » . .	74 -	39 - × 29 -	60	100

d) Caratteristiche dell'imballaggio.

Per gli imballaggi devono usarsi casse di legno di pioppo stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 20, di regola di un sol pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi purchè bene combacianti e rafforzati; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 20, di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 8-10, di due pezzi bene combacianti; con fondo dello spessore di mm. 8-10, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 centimetri di larghezza e purchè bene combacianti; con coperchio dello spessore di mm. 5, di tre pezzi anche sovrapposti. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati.

e) Indicazione sulle casse.

Su tutte le casse contenenti limoni per l'esportazione di Maiori, di Sorrento e di Fondi, dev'essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

1° sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione *prima* o *seconda* o *terza* o *quarta* e quella del contenuto, *limoni di Maiori, limoni di Sorrento* o *limoni di Fondi;* sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione (escluso per la *quarta* scelta);

2° sulla testata unita alla metà sinistra del fianco di cui sopra: il marchio nazionale (escluso per la *quarta* scelta) del diametro di cm. 10 la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Oltre alle indicazioni suddette sono tollerate soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di destinazione, quelle del luogo di origine e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del Paese importatore. Tali indicazioni potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata assieme a quelle di cui al paragrafo 2° purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni dal detto paragrafo prescritte.

Per le cassette è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse o di cassette avvolte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate, disposte come sopra, sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 6.

Esportazione delle arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle arance di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

a) Selezione dei frutti da esportare.

I frutti devono essere di *prima* o di *seconda* scelta.

Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di forma regolare, a scorza liscia o leggermente rugosa, ben colorati, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da marcio ed esenti da lesioni e da difetti. Sono da intendersi di *seconda* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza rugosa, di buona conservabilità, con lievi difetti che non ne pregiudichino l'apparenza, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da marcio ed esenti da lesioni.

E' consentita l'esportazione di frutti di *terza* scelta che non abbiano i requisiti qualitativi sopra specificati, ma che siano commercialmente esenti da marcio e presentino carattere di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio. Sulle casse contenenti frutti di *terza* scelta è vietata l'apposizione del marchio nazionale.

Da tutte e tre le suddette categorie sono esclusi i frutti commercialmente considerati immaturi.

b) Confezionamento.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata. E' parimenti libera la scelta dei disegni e delle scritte anche sulla fodera delle casse, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del Paese di importazione.

c) Pezzature, dimensioni e peso lordo minimo delle casse.

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (larghezza e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse	
			pioppo kg.	faggio kg.
Cassa da 128 frutti	69 -	34.5 × 29.5	36 -	37 -
» » 160 »	67 -	33 - × 27.5	35 -	36 -
» » 200 »	67 -	33 - × 27.5	36 -	37 -
» » 300 »	67 -	33 - × 27.5	37 -	38 -
» » 128 » (*large*) . . .	71 -	35 - × 31.5	37 -	38 -
» » 160 » » . . .	71 -	36 - × 30 -	42 -	43 -
» » 200 » » . . .	71 -	35 - × 27 -	39 -	40 -
Cassetta da 64 frutti	69 -	33 - × 16.5	18.5	19.5
» » 80 »	67 -	34 - × 14 -	18 -	19 -
» » 100 »	68 -	35.5 × 12.5	16.5	17.5
» » 150 »	64 -	31 - × 17.5	19 -	20 -

d) CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO.

Per gli imballaggi devono usarsi:

1° casse di legno di pioppo stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata, di due pezzi purchè bene combacianti e rafforzati; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 20, di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 8-10, di due pezzi bene combacianti; con fondo dello spessore di mm. 8-10, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza e purchè bene combacianti; con coperchio dello spessore di mm. 5, di tre pezzi anche sovrapposti. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati;

2° casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un solo pezzo entrambe, o al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 3 cm. di altezza e ben adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo o al massimo con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 centimetri di altezza; con fondo dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza e purchè bene combacianti e non mai sovrapposti; con coperchio dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo o al massimo di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo.

e) INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance per l'esportazione di Sorrento, del Salernitano e di Fondi, dev'essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

1° sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno; sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione *prima* o *seconda* o *terza* e quella del contenuto, *arance di Sorrento, arance di Salerno, arance di Fondi;* sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione (escluso per la *terza* scelta);

2° sulla testata unita alla metà sinistra del fianco di cui sopra: il marchio nazionale (escluso per la *terza* scelta) del diametro di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Oltre alle indicazioni suddette sono tollerate soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di destinazione, quelle del luogo di origine e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del Paese importatore. Tali indicazioni potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata assieme a quelle di cui al paragrafo 2° purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni dal detto paragrafo prescritte.

Per le cassette è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse o di cassette avvolte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate, disposte come sopra, sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 7.

Esportazione dei limoni di Rodi Garganico.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione all'estero dei limoni di Rodi Garganico, sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

a) SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *prima* o di *seconda* scelta.

Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di forma regolare, non rugosi, di colore normale, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie, da ruggine e da marcio ed esenti da lesioni (volgarmente dette piticchie). Sono da intendersi di *seconda* i frutti non assolutamente perfetti, con scorza un po' rugosa, di colore normale, di buona conservabilità, con pochi difetti visibili che non ne pregiudichino l'apparenza, commercialmente considerati esenti da cocciniglie, da ruggine e da marcio ed esenti da lesioni.

E' consentita l'esportazione di frutti di *terza* scelta che non abbiano i requisiti qualitativi sopra specificati, ma che siano commercialmente esenti da marcio e presentino carattere di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio. Sulle casse contenenti frutti di *terza* scelta è vietata l'apposizione del marchio nazionale.

Da tutte e tre le suddette categorie sono esclusi i frutti commercialmente considerati immaturi e quelli cosidetti scaldati e gommati.

b) CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata. E' parimenti libera la scelta dei disegni e delle scritte anche sulla fodera delle casse, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del Paese di importazione.

c) PEZZATURE, DIMENSIONI, PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE E PESO MINIMO DEI FRUTTI.

Le pezzature, le dimensioni, il peso lordo minimo di ogni cassa e il peso minimo dei frutti sono stabiliti come segue:

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (largh. e altezza) cm.	Peso lordo minimo delle casse kg.	Peso minimo dei frutti gr.
Per i limoni di primo taglio (maggio-luglio).				
Cassa da 200 frutti . .	70 –	34.5 × 29 –	40	145
» » 300 » . .	69 –	34 – × 28.5	40	85
» » 360 » . .	67 –	33 – × 26 –	33	70
Cassetta da 120 frutti .	70 –	35 – × 21 –	30	175
» » 150 » .	70 –	35 – × 21 –	29	145
Per i limoni di secondo taglio (agosto-settembre).				
Cassa da 300 frutti . .	63 –	31 – × 25 –	28	70
» » 360 » . .	62 –	31 – × 24.5	28	50

d) CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO.

Per gli imballaggi devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un sol pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando que-

ste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 3 cm. di altezza e bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo o al massimo con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 cm. di altezza; con fondo dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 cm. di larghezza e purchè bene combacianti e non mai sovrapposti; con coperchio dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo o al massimo di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo.

e) INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti limoni di Rodi Garganico per l'esportazione, dev'essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

1° sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco, l'indicazione *prima* o *seconda* o *terza*, e quella del contenuto, *limoni di Rodi* (1° *taglio*), *limoni di Rodi* (2° *taglio*); sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione (escluso per la *terza* scelta);

2° sulla testata unita alla metà sinistra del fianco di cui sopra: il marchio nazionale (escluso per la *terza* scelta) del diametro di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Oltre alle indicazioni suddette sono tollerate soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di destinazione, quelle del luogo di origine e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del Paese importatore. Tali indicazioni potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata assieme a quelle di cui al paragrafo 2° purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni dal detto paragrafo prescritte.

Per le cassette è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse o di cassette avvolte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate, disposte come sopra, sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 8.

Esportazione delle arance di Rodi Garganico.

Gli esportatori autorizzati a termini della legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle arance di Rodi Garganico sono tenuti all'osservanza delle norme qui appresso indicate.

a) SELEZIONE DEI FRUTTI DA ESPORTARE.

I frutti devono essere di *prima* o di *seconda* scelta.

Sono da intendersi di *prima* i frutti perfetti, di forma regolare, a scorza liscia o leggermente rugosa, ben colorati, di buona conservabilità, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da marcio, ed esenti da lesioni e da difetti. Sono da intendersi di *seconda*, i frutti non assolutamente perfetti, con scorza rugosa, di buona conservabilità, con pochi difetti che non ne pregiudichino l'apparenza, commercialmente considerati esenti da cocciniglie e da marcio ed esenti da lesioni.

E' consentita l'esportazione di frutti di *terza* scelta che non abbiano i requisiti qualitativi sopra specificati, ma che siano commercialmente esenti da marcio e presentino carattere di sufficiente conservabilità in rapporto alla durata del viaggio. Sulle casse contenenti frutti di *terza* scelta è vietata l'apposizione del marchio nazionale.

Da tutte e tre le suddette categorie sono esclusi i frutti commercialmente considerati immaturi.

b) CONFEZIONAMENTO.

E' lasciata libertà di scelta per la carta velina destinata all'avvolgimento dei frutti, con raccomandazione di usare carta velina bianca di qualità fine e cilindrata. E' parimenti libera la scelta dei disegni e delle scritte anche sulla fodera delle casse, con raccomandazione di usare, per le scritte, la lingua del Paese di importazione.

c) PEZZATURE, DIMENSIONI E PESO LORDO MINIMO DELLE CASSE.

Pezzature	Lunghezza delle casse cm.	Dimensioni delle testate (largh. e altezza) cm	Peso lordo minimo delle casse kg.
Cassa da 128 frutti	69 –	34.5 × 29 –	32 –
» » 160 »	66 –	33 – × 26.5	33 –
» » 200 »	66 –	33 – × 24 –	30 –
» » 300 »	65 –	32 – × 26 –	33 –
» » 360 »	64 –	32 – × 24 –	28 –
Cassetta da 64 frutti.	69 –	34.5 × 14.5	17 –
» » 80 »	66 –	33 – × 13 –	17 –
» » 100 »	66 –	33 – × 12 –	17 –
» » 150 »	66 –	32 – × 13 –	17 –
» » 180 »	66 –	32 – × 12 –	16 –

d) CARATTERISTICHE DELL'IMBALLAGGIO.

Per gli imballaggi devono usarsi casse di legno di faggio stagionato, a due compartimenti; con testate dello spessore di mm. 17-20, di regola di un solo pezzo entrambe, o, al massimo, e per una sola testata — o per entrambe quando queste siano alte più di cm. 28 — con un pezzo di aggiunta purchè non superiore ai 3 cm. di altezza e bene adattato e combaciante e posto a contatto col fondo; con tramezzo centrale dello spessore di mm. 17-20, di due o tre pezzi rettangolari bene combacianti nel senso orizzontale o nel senso verticale purchè collegati dalle due parti con listelli non sporgenti e saldamente inchiodati; con sponde dello spessore di mm. 4, di un solo pezzo o al massimo con un pezzo di aggiunta di non oltre 3 cm. di altezza; con fondo dello spessore di mm. 3-4, di due o tre pezzi non inferiori ai 5 centimetri di larghezza e purchè bene combacianti e non mai sovrapposti; con coperchio dello spessore di mm. 3, di un solo pezzo, o al massimo di due pezzi e un listello. Tre cerchi di castagno all'esterno, inchiodati. Si tollerano listelli esterni di rinforzo.

e) INDICAZIONI SULLE CASSE.

Su tutte le casse contenenti arance di Rodi Garganico per l'esportazione deve essere impresso in modo indelebile e ben visibile:

1° sul fianco sul quale si chiudono i cerchi di castagno: sulla metà a sinistra di chi guarda il predetto fianco l'indicazione *prima* o *seconda* o *terza*, e quella del contenuto, *arance di Rodi Garganico*; sulla metà a destra di chi guarda il predetto fianco, il nome e la sede dell'esportatore autorizzato all'uso del marchio e il numero dell'autorizzazione (escluso per la *terza* scelta);

2° sulla testata unita alla metà sinistra del fianco di cui sopra: il marchio nazionale (escluso per la *terza* scelta) del diametro di cm. 10, la marca dell'esportatore e il numero dei frutti contenuti nella cassa.

Oltre alle indicazioni suddette sono tollerate soltanto le contromarche, le indicazioni del luogo di destinazione, quelle del luogo di origine e quelle eventualmente richieste dalla legislazione del Paese importatore. Tali indicazioni potranno in tutto o in parte essere poste sulla testata assieme a quelle di cui al paragrafo 2° purchè armonicamente distribuite ed in modo da non nascondere o confondere le indicazioni dal detto paragrafo prescritte.

Per le cassette è tollerato che sia impressa sul coperchio la marca dell'esportatore.

Nel caso di casse o di cassette avvolte in juta o in sacco, le indicazioni suindicate, disposte come sopra, sono da ripetere in modo chiaro e facilmente visibile sull'involucro.

Art. 9.

Esportazione di mandarini.

Può essere autorizzato l'uso del marchio nazionale per l'esportazione dei mandarini con l'osservanza delle norme che l'Istituto nazionale per l'esportazione (INE) stabilirà caso per caso.

NOTIZIE DA FORNIRE CON LA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE.

Le ditte richiedenti tale autorizzazione devono specificare nella domanda:

a) le caratteristiche, per grandezza e qualità, dei mandarini da esportare, il luogo di produzione e le località verso le quali è diretta la loro esportazione;

b) il confezionamento che intendono di usare per i loro prodotti;

c) l'imballaggio che intendono adoperare, depositandone il tipo;

d) quali sono le scritte che reputano necessarie sulla parte esterna dell'imballaggio.

L'autorizzazione concessa stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 10.

Tolleranze generali.

Per tutte le casse prescritte dal presente decreto è consentita la tolleranza di una maggiore lunghezza, larghezza e altezza nella misura massima di 2 cm. per ciascuna dimensione.

Per tutte le cassette è consentita la tolleranza di una maggiore lunghezza e di una maggiore larghezza nella misura massima di 2 cm. e una maggiore altezza nella misura massima di 1 cm.

La eventuale adozione delle maggiori dimensioni sopra tollerate non autorizza ad alcuna speciale indicazione sulle casse.

Per le rispedizioni di agrumi dalla piazza di Trieste è consentita una tolleranza, per calo naturale della merce, nella misura massima del 2.50 per cento sui pesi lordi minimi prescritti in partenza.

Art. 11.

Autorizzazione di deroga alle presenti norme.

L'Istituto nazionale per l'esportazione (INE) può autorizzare l'uso del marchio nazionale in deroga alle presenti norme:

a) per prodotti agrumari racchiusi in imballaggi speciali che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sugli imballaggi tipici fissati in queste norme;

b) per prodotti agrumari di zone non considerate nel presente provvedimento, a condizione che vengano seguite norme di selezione, di confezionamento, di imballaggio, di impacco, e siano usate le indicazioni che saranno caso per caso precisate dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

L'autorizzazione speciale di cui sopra stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 18 aprile 1928 con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione dei prodotti agrumari è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1929, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° dicembre 1928 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(697)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1928.

Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che apporta varianti all'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, che apporta modificazioni all'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione del R. decreto-legge in data 8 novembre 1928, n. 2482, valgono le norme esecutive stabilite con il presente decreto.

Art. 2.

Per l'applicazione dell'art. 11, ultimo comma, le competenti Commissioni di avanzamento, prima di procedere allo scrutinio ed alla compilazione dei quadri ordinari di avanzamento per il 1928-29, esprimeranno il loro giudizio sulla idoneità alle funzioni assegnate agli ufficiali delle Armi navali, di quei capitani di fregata o di corvetta che, pur non avendo il brevetto di specializzazione superiore avranno fatto domanda di passaggio nel Corpo delle armi navali, o che saranno designati dal Ministro per tale passaggio d'autorità.

Art. 3.

Per l'applicazione dell'art. 30 la Commissione suprema di avanzamento, prima di formare i quadri ordinari di avan-

zamento a capitano di vascello per il 1928-29, prenderà in esame i primi 80 capitani di fregata. Questi saranno computati in ordine di anzianità, comprendendovi i fuori quadro ed escludendo invece quelli appartenenti al Corpo armi navali e quelli che, a mente dell'articolo precedente delle presenti norme, saranno passati a far parte del Corpo delle armi navali.

Potranno però essere designati ai servizi sedentari capitani di fregata che abbiano o non abbiano ancora le condizioni di avanzamento in un numero che non potrà in ogni caso superare i 20.

Art. 4.

Restano ferme le disposizioni limitatrici del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387; peraltro le disponibilità complessive ai fini di assunzioni per rimpiazzi di vacanze verificatesi dopo il 20 agosto 1926 consentite dal decreto stesso nei Corpi degli ufficiali di vascello, delle armi navali e del C.R.E.M. vengono aumentate dei 30 posti di ufficiali di complemento di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, numero 2482.

Il presente decreto entra in vigore dalla sua data.

Roma, addì 21 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il Ministro per la marina*: SIRIANNI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(709)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1928.
Modificazione delle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 23 agosto 1926 che approva le norme esecutive della precitata legge 8 luglio 1926, n. 1179, e sue successive modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

Il n. 1 della lettera *B* (ufficiali del Corpo armi navali) dell'allegato n. 2 delle norme esecutive per l'applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, è così modificato:

« Per l'avanzamento da colonnello a maggiore generale: l'incarico di capo di Ufficio tecnico armi ed armamenti navali ».

Tale norma sarà applicata nella formazione dei quadri di avanzamento ordinari da compilarsi entro il 1928.

Roma, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

(708)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sergio Covatz fu Vincenzo, nato a Trieste il 13 novembre 1891 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1328, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cova »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergio Covatz è ridotto in « Cova ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Narcisa Covatz nata Laurencich di Giovanni, nata il 15 maggio 1891, moglie;
2. Ireneo di Sergio, nato il 22 agosto 1916, figlio;
3. Maria di Sergio, nata il 16 settembre 1918, figlia;
4. Silvio di Sergio, nato il 26 marzo 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(595)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Cumicich di Giovanni, nato a Lussingrande il 20 febbraio 1876 e residente a Trieste, via Cereria, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Comici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Cumicich è ridotto in « Comici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luigia Cumicich nata Bugliancich fu Giorgio, nata il 5 maggio 1885, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(596)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Damianovich fu Simeone, nato a Trieste il 10 agosto 1880 e residente a Trieste, via Istituto n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Damiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Damianovich è ridotto in « Damiani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eleonora Damianovich nata Romay fu Francesco, nata il 10 marzo 1883, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(597)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cristiano Daneu fu Biagio, nato a Trieste il 4 aprile 1865 e residente a Trieste, Contovello n. 128, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Daneo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cristiano Daneu è ridotto in « Daneo ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Giovanna Daneu nata Prasel fu Antonio, nata il 24 giugno 1865, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(598)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leopoldo Iersich fu Pietro, nato a Trieste il 6 febbraio 1884 e residente a Trieste, Gretta Serbatoio, 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leopoldo Iersich è ridotto in « Ierini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Iersich nata Tenze fu Cristiano, nata il 22 agosto 1887, moglie;
2. Leopoldina di Leopoldo, nata il 22 febbraio 1911, figlia;
3. Egidio di Leopoldo, nata il 12 maggio 1913, figlio;
4. Livia di Leopoldo, nata il 28 gennaio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(599)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Illincig fu Antonio, nato a Trieste il 29 novembre 1869 e residente a Trieste, via XXX Ottobre, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in «Illeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Illincig è ridotto in « Illeni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Adalgisa Illincig nata Zelco-Rossi di Maria, nata il 19 gennaio 1889, moglie;
2. Riccardo di Riccardo, nato il 5 maggio 1915, figlio;
3. Ugo di Riccardo, nato il 14 aprile 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(600)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luciano Iug di Tommaso, nato a Trieste l'11 dicembre 1906 e residente a Trieste, piazza Leonardo da Vinci, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Meriggi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luciano Iug è ridotto in « Meriggi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(601)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kalz di Giuseppe, nato a Trieste il 14 maggio 1891 e residente a Trieste, via E. De Amicis, 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kalz è ridotto in « Calza ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Kalz nata Mazzega di Pietro, nata il 20 settembre 1898, moglie;
2. Isabella di Francesco, nata il 13 dicembre 1921 figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(602)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Riccardo Kalz di Giuseppe, nato a Trieste il 16 dicembre 1901 e residente a Trieste, via E. De Amicis, 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Calza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Riccardo Kalz è ridotto in « Calza ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosalia Kalz nata Rasmilovich di Anna, nata il 24 gennaio 1903, moglie;
2. Giorgia di Riccardo, nata il 31 agosto 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(603)

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Karis di Ermanno, nata a Trieste il 4 agosto 1903 e residente a Trieste, via Molin Grande, 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chiarini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente,

quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguìta affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Karis è ridotto in « Chiarini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 17 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

(604)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con nota in data 17 dicembre 1928, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume ed il personale giudiziario delle Provincie annesse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1928-VII.

(722)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Pettorazza, in provincia di Rovigo, con decreto 15 dicembre 1928-VII, sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(723)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria fonotelegrafica.

Il giorno 8 dicembre 1928-VII è stato attivato il servizio fonotelegrafico pubblico con orario limitato di giorno nella ricevitoria postale di Ponzano Monferrato, in provincia di Alessandria, mediante collegamento con l'ufficio telegrafico di Moncalvo.

(727)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 10 dicembre 1928-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Farra d'Isonzo, in provincia di Gorizia, con orario limitato di giorno.

(726)

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Conferma della concessione della miniera di scisti bituminosi « Vallone ».

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 2 novembre 1928-VII, registrato alla Corte dei conti il 24 stesso mese, al registro n. 8 Ministero economia nazionale, foglio n. 105, ed all'Ufficio del registro di Roma, atti pubblici, il 6 dicembre 1928, volume 466, alla Società anonima scisti bituminosi di Meride e Besano con sede in Meride (Svizzera) rappresentata dal proprio consigliere e direttore conte dott. Pietro Nero Sizzo De Noris, domiciliato elettivamente a Porto Ceresio (Varese) è confermata la concessione della miniera di scisti bituminosi denominata « Vallone » accordata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1923 per la durata ivi prevista e cioè fino al 13 ottobre 1943.

Superficie della concessione: ettari 106 ed are 74.

(715)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 225.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 316 — Data della ricevuta: 14 gennaio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Mazzeo Nicola di Gabriele, incaricato — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 200 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 dicembre 1928 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(716)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 48.

Media dei cambi e delle rendite del 18 dicembre 1928 - Anno VII

Francia	74.66	Belgrado	33.75
Svizzera	368.09	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.66	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.095
Spagna	310.71	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.659	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	214.70
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.105
Praga	56.67	Rendita 3.50 %	71.625
Romania	11.50	Rendita 3.50 % (1902)	67 —
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3 % lordo	45.325
Peso Argentino Carta	8 —	Consolidato 5 %	83.725
New York	19.092	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.675
Dollaro Canadese	19.08		
Oro	368.39		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.